

LEGGE REGIONALE 12 agosto 2005, n. 12

“Seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005”

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

TITOLO I

**NORME DI VARIAZIONE
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2005**

Art. 1
(Finalità)

1. Allo stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2005, approvato con legge regionale 29 dicembre 2004, n. 25 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia), sono apportate le variazioni ritenute necessarie in relazione alle esigenze gestionali di entrata e di spesa.

2. Il saldo finanziario attivo già iscritto in via presuntiva per euro 850 milioni al competente capitolo 1011001 di entrata del bilancio di previsione per l’esercizio 2005 viene provvisoriamente rideeterminato, nelle more della definitiva approvazione del rendiconto 2004 e delle conseguenti operazioni contabili di assestamento di bilancio, in euro 1.034.426.928,00.

3. L’allegato A alla presente legge contiene l’analitica esposizione, per unità previsionale di base oltre che per capitolo di riferimento, delle variazioni introdotte alle poste previsionali in termini di competenza e cassa.

Art. 2

(Adeguamento dello stato di previsione dell’entrata e della spesa)

1. Per effetto delle variazioni di cui all’articolo 1, l’ammontare complessivo dell’entrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per l’esercizio finanziario 2005 risulta modificato, sia per l’entrata che per la spesa, in euro 15.725.921.940,09 in termini di competenza e in euro 22.232.080.876,58 in termini di cassa.

TITOLO II

**DISPOSIZIONI VARIE
DI CARATTERE SETTORIALE**

Art. 3

*(Modifiche alla legge regionale
29 aprile 2004, n. 6)*

1. Il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 29 aprile 2004, n. 6 (Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali), è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale, sentito l’Osservatorio regionale dello spettacolo di cui all’articolo 6, approva il programma triennale in materia di spettacolo.”.

2. Il comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 6/2004 è sostituito dal seguente:

“2. La Giunta regionale, ai fini della valorizzazione della tradizione artistica e della diffusione in campo nazionale e internazionale della cultura teatrale e musicale pugliese, riconosce il ruolo d’interesse regionale alle Fondazioni, alle Istituzioni concertistico orchestrali (ICO), ai Teatri stabili e agli organismi di produzione, promozione ed esercizio con sede nella regione e in possesso dei requisiti necessari per accedere alle convenzioni ex articolo 9, oltre a quelli previsti dai settori dello spettacolo di cui all’Albo regionale ex articolo 8, così come prescritti dal regolamento di attuazione della presente legge.”.

Art. 4***(Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Puglia: proroga)***

1. Al fine di consentire la definizione dei provvedimenti d'indirizzo in materia di tutela ambientale in attuazione delle vigenti disposizioni e, in particolare, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e relativi decreti applicativi, le funzioni del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Puglia (CRIAP) di cui alla legge regionale 16 maggio 1985, n. 31 (Disciplina del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico), sono prorogate sino alla data del 31 dicembre 2006.

Art. 5***(Articoli 4 e 5 della legge regionale 17 gennaio 1980, n. 7)***

1. Agli articoli 4 e 5 della legge regionale 17 gennaio 1980, n. 7, disciplinante l'esercizio delle funzioni in materia di acque minerali, termali, cave e torbiere, le parole: "Settore Industria" sono sostituite dalle seguenti: "Settore Ecologia".

Art. 6***(Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 22 maggio 1985, n. 37)***

1. I commi 12 e 13 dell'articolo 29 della legge regionale del 22 maggio 1985, n.37 (Norme per la disciplina dell'attività delle cave), sono sostituiti dai seguenti:

"12. L'autorizzazione paesaggistica prevista per l'attività di cava dal Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1748 del 15 dicembre 2000 è rilasciata in sede di Comitato tecnico regionale attività estrattiva (CTRAE) dal dirigente del Settore urbanistico regionale o suo delegato."

"13. Il nulla osta per l'attività di cava ricadendo in terreni soggetti alle disposizioni

di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), è rilasciato in sede di CTRAE dal Dirigente responsabile o suo delegato dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste della provincia interessata."

Art. 7***(Utilizzo delle risorse assegnate ai Comuni per gli interventi socio assistenziali - Sanatoria)***

1. Al fine di favorire il passaggio al nuovo sistema integrato d'interventi e servizi sociali come delineato dalla legge regionale 25 agosto 2003, n. 17 (Sistema integrato d'interventi e servizi sociali in Puglia), i contributi di spesa corrente concessi ai Comuni per la realizzazione d'interventi in campo socio assistenziale sino all'esercizio finanziario 2003, non ancora utilizzati o rendicontati oltre i termini di legge e/o in corso di verifica contabile da parte della Regione, restano attribuiti ai medesimi Comuni nella rispettiva quota del Fondo globale regionale per i servizi socio assistenziali di cui alla legge regionale 17 aprile 1990, n. 11 (Disposizioni sostitutive e integrative della legge regionale 4 ottobre 1989, n.14).

2. Restano salve le restituzioni dei contributi già incamerate dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8***(Norma di sostegno alle iniziative per la pace e per lo sviluppo delle relazioni tra i popoli del Mediterraneo)***

1. In considerazione dell'istituzione del nuovo Assessorato al Mediterraneo e alla pace e in concomitanza con l'organizzazione del relativo Settore, per consentire allo stesso un avvio di attività per l'anno finanziario corrente, è istituito nel bilancio di previsione 2005 il capitolo n. 881010 - u.p.b. 01.08.02 - "Interventi a sostegno di iniziative per la pace e per lo sviluppo delle relazioni tra i popoli del Mediterraneo", la cui competenza è fissata in euro 100 mila.

2. Su tale capitolo, anche in concorso con gli enti locali e con le istituzioni culturali, scientifiche

e universitarie, verranno imputati i provvedimenti di spesa relativi a iniziative di carattere promozionale finalizzate alla diffusione delle culture della pace e allo sviluppo delle relazioni, degli scambi culturali e degli strumenti di comunicazione e informazione tra i Paesi del Mediterraneo, nonché al sostegno di attività di tipo interculturale organizzate nel territorio regionale.

Art. 9

(Sostegno allo sviluppo dei distretti tecnologici in Puglia)

1. La Regione Puglia partecipa agli organismi di gestione dei costituendi distretti tecnologici pugliesi individuati con Accordo di programma quadro in materia di ricerca scientifica nella Regione Puglia (deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 29 settembre 2004, n. 17) sottoscritto in data 28 aprile 2005 tra Ministero economia e finanze, Ministero ricerca scientifica e Regione Puglia.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è stanziata nel bilancio di previsione 2005 la somma di euro 400 mila attraverso l'istituzione del capitolo 1140000 – u.p.b. 03.03.06 – “Spesa per la partecipazione della Regione agli organismi di gestione dei costituendi distretti tecnologici pugliesi individuati con Accordo di programma quadro – delibera CIPE n. 17 del 29 agosto 2004. (legge di variazione al bilancio 2005)”.

Art. 10

(Modifica all'articolo 17 della legge regionale 25 agosto 2003, n. 19)

1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 25 agosto 2003, n.19 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003), è sostituito dal seguente:

“1. Ove alla scadenza degli organi delle Aziende di promozione turistica (APT) delle province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto non sia stato insediato il Direttore generale dell'Agenzia regionale del turismo (ARET), le stesse Aziende sono commissariate dalla Giunta regio-

nale per una durata massima di un anno e i Presidenti e i Consigli di amministrazione sono dichiarati decaduti”.

2. All'atto del commissariamento delle APT, la Giunta regionale provvede alla nomina dei nuovi Collegi dei revisori.

Art. 11

(Associazioni di volontariato)

1. L'articolo 34 della legge regionale 12 gennaio 2005, n.1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia), è abrogato.

Art. 12

(Personale del Servizio sanitario regionale)

1. Al fine dell'attivazione del complesso chirurgico e dell'emergenza “ASCLEPIOS” nonché del potenziamento delle sale operatorie per garantire la copertura delle urgenze nelle ventiquattro ore, dell'istituzione e attivazione dell' “Unità Spinale” e del potenziamento delle attività trapiantologiche e di oncematologia pediatrica, il Direttore generale dell'Azienda ospedaliera universitaria “Policlinico” di Bari è autorizzato a incrementare fino a un massimo del 12 per cento la dotazione organica vigente.

2. Il provvedimento del Direttore generale di definizione di dotazione organica di cui al comma 1, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è atto soggetto al controllo, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge regionale 5 giugno 1997, n. 16 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997 e bilancio pluriennale 1997-1999) e dell'articolo 12, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 20 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002).

3. Il Direttore generale dell'Azienda ospedaliera universitaria “Policlinico” è, altresì, autorizzato a procedere alla copertura, a tempo indeterminato, dei posti di cui ai commi 1 e 2.

4. Il finanziamento da destinare all'Azienda ospedaliera universitaria “Policlinico” per l'attua-

zione dei commi precedenti è fissato nell'ambito del documento annuale di indirizzo economico e finanziario e farà carico al capitolo di spesa 741090.

5. Il direttore generale dell'Azienda ospedaliera universitaria (ospedali riuniti) di Foggia è autorizzato a incrementare fino a un massimo del 4 per cento la dotazione organica vigente così come ridefinita ai sensi dell'articolo 33 della l.r. 1/2005.

6. Il provvedimento del Direttore generale di definizione della dotazione organica di cui al comma 5, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è atto soggetto a controllo, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della l.r. 16/1997 e dell'articolo 12, comma 1, della l.r. 20/2002.

7. Per l'anno 2005 i Direttori generali delle aziende sanitarie sono autorizzati a procedere alla copertura, a tempo indeterminato, del 100 per cento dei posti di collaboratore professionale sanitario – infermiere professionale vacanti nelle dotazioni organiche vigenti e del 50 per cento dei posti complessivamente resisi vacanti per cessazioni di servizio dal 1° gennaio 2005. Restano confermate le deroghe al divieto di assunzione a tempo indeterminato limitatamente alle figure professionali e discipline individuate da precedenti leggi regionali.

8. Le aziende sanitarie locali devono garantire per l'anno 2005 un'economia di spesa per il personale pari allo 0,75 per cento del monte salari al 31 dicembre 2003, fatta eccezione dei maggiori oneri derivanti per rinnovi contrattuali.

9. Le aziende sanitarie locali procedono alla copertura dei posti di cui ai commi precedenti, ricorrendo prioritariamente all'istituto della mobilità, fatta eccezione per i posti per i quali sia in atto un incarico a tempo determinato, per la cui copertura le aziende ricorreranno all'utilizzazione di graduatorie valide ovvero a nuove procedure concorsuali. Nelle procedure concorsuali per la copertura dei posti di collaboratore professionale sanitario-infermiere professionale le aziende sanitarie, ferme restando le riserve previste dalle leggi e contratti di lavoro vigenti, prevedono un'ulteriore riserva del 30 per cento dei posti da coprire a favore di personale che abbia svolto almeno dodici mesi di servizio

a tempo determinato presso la stessa azienda, sia in servizio alla data di pubblicazione del bando e non sia titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso altre amministrazioni.

10. Il personale immesso in servizio a seguito di mobilità non può essere destinatario di successivo provvedimento di trasferimento prima che siano decorsi due anni dall'immissione in servizio.

11. Il comma 6 dell'articolo 33 della l.r. 1/2005 è abrogato.

Art. 13

(Rimborso spese a pazienti affetti da malattie rare)

1. Il riconoscimento dei rimborsi previsti dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge regionale 21 novembre 1996, n. 25 (Rimborso delle spese sostenute per interventi di trapianto), e successive modificazioni è esteso ai cittadini fino al diciottesimo anno di età, i quali, per esigenze cliniche documentate, devono recarsi presso centri interregionali per il trattamento di malattie rare non assicurabile in Puglia.

2. Ai fini del rimborso delle spese di viaggio in caso di utilizzazione di autovettura privata non è richiesta documentazione attestante l'acquisto del carburante. Tale norma si applica anche ai casi di rimborso a favore degli emodializzati nel caso di utilizzazione di autovettura privata per il trasporto dalla residenza ai centri di dialisi e viceversa nei casi di rimborso forfettizzato in relazione al chilometraggio accertato.

Art. 14

(Organi e organizzazione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico "De Bellis" e "Oncologico")

1. In attuazione dei principi fondamentali dettati dall'articolo 42 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione) e dal decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16

gennaio 2003, n. 3), per come modificati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 270 del 2005, le funzioni di indirizzo degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) "De Bellis" di Castellana Grotte e "Oncologico" di Bari, per i quali la Regione Puglia non richiede la trasformazione in Fondazioni, sono svolte da un Consiglio di indirizzo e verifica (CIV) composto da cinque membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dalla Giunta regionale e forniti di requisiti di professionalità e onorabilità.

2. Il CIV dura in carica quattro anni.

3. Le funzioni di gestione sono svolte da un Direttore generale nominato dal CIV tra i soggetti inseriti nell'Albo dei candidati idonei alla nomina a Direttore generale delle Aziende USL. Il Direttore generale degli IRCCS assicura l'autonomia del Direttore scientifico nominato dal Ministro della salute, sentito il Presidente della Giunta regionale, tra soggetti in possesso di laurea specialistica e di comprovate capacità scientifiche e manageriali documentate anche attraverso positive esperienze pregresse. Gli incarichi di Direttore generale e di Direttore scientifico hanno durata quadriennale, ma cessano anticipatamente, il Direttore generale, in caso di cessazione del CIV e il Direttore scientifico in caso di cessazione del Ministro della salute ove esplicitamente richiesto dal Ministro subentrante.

4. Lo schema dei contratti tra IRCCS, Direttore generale e Direttore scientifico è approvato dalla Giunta regionale.

5. Il Direttore generale nomina il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario con incarico quadriennale secondo quanto stabilito dall'articolo 11 del d.lgs. 288/2003. Tali direttori cessano dalla carica in caso di cessazione del Direttore generale, entro i successivi sessanta giorni.

6. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 4 del d.lgs. 288/2003, come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 270/2005, il Direttore generale nomina il Collegio sindacale, composto da cinque membri scelti dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze

che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti di collegi sindacali. Il collegio sindacale dura in carica tre anni.

7. Con la nomina del primo Consiglio d'amministrazione, alla quale la Giunta regionale deve provvedere entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano i Commissari in carica.

8. Il Direttore generale, entro trenta giorni dalla data del suo insediamento, adotta il regolamento organizzativo dell'IRCCS nel rispetto dei principi fondamentali rivenienti dalle fonti cui al comma 1, dalla presente legge e dall'intesa Stato-Regioni del 1° luglio 2004 per quanto compatibile con le richiamate fonti primarie alla stregua di quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 270/2005.

9. La Giunta regionale determina il trattamento economico dei componenti il CIV e il Collegio sindacale. Il trattamento economico del Direttore generale, del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario sono fissati in misura pari a quelli fissati per le Aziende USL. Il trattamento economico del Direttore scientifico è fissato in misura pari al 90 per cento del trattamento del Direttore generale. Tutti gli oneri economici relativi agli organi di indirizzo, gestione e controllo degli IRCCS gravano sui bilanci dei rispettivi enti.

Art. 15

(Intervento finanziario per la rimodulazione del sistema di compartecipazione alla spesa farmaceutica)

1. La Giunta regionale è autorizzata, con proprio atto, a rimodulare il sistema di compartecipazione alla spesa farmaceutica a decorrere dal 1° ottobre 2005.

2. Al fine di sostenere il minore introito derivante dall'applicazione del comma 1, è stanziata la somma di euro 10 milioni da assegnare alle ASL sulla base del numero degli esenti e in misura, comunque, non superiore alla minore entrata determinatasi per ciascuna Azienda rispetto all'analogo periodo dell'anno 2004.

3. Al relativo onere si fa fronte mediante aumento di pari importo dello stanziamento del capitolo 741090 – u.p.b. 9.1.2 “Fondo sanitario regionale di parte corrente” - del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2005.

Art. 16

(Assegnazione straordinaria a Finpuglia per la creazione del Fondo speciale per la costituzione della nuova Società per il rilancio dell’attività della PASTIS s.c.p.a.)

1. Ai fini della creazione di un fondo speciale da destinare alla costituenda società per azioni attraverso la quale rilevare e rilanciare, congiuntamente all’Università degli Studi di Lecce, al CNR, all’Amministrazione Provinciale di Lecce, al CISL Puglia, all’Enea, al Politecnico di Bari, al SELFIN s.p.a., all’Università degli Studi di Bari, all’OPTTEL, all’Amministrazione Provinciale di Brindisi e al Comune di Mesagne ed eventualmente ad altri partners, sia istituzionali che privati, interessati alla missione della nuova società, le attività di ricerca scientifica e di trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese, attualmente facenti capo al PASTIS CNRSM s.c.p.a., la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare all’Istituto finanziario regionale pugliese Finpuglia s.p.a. la somma di euro 1 milione e 600 mila.

2. Il funzionamento e la gestione del fondo sono disciplinati con apposita direttiva della Giunta regionale.

3. Alla spesa derivante dalla presente norma si fa fronte con stanziamento di pari importo sul capitolo di nuova istituzione 1484 - u.p.b. 03.03.03 - del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005, avente ad oggetto “Assegnazione straordinaria a Finpuglia s.p.a. per la creazione del fondo speciale da destinare alla costituzione della nuova società per rilancio attività PASTIS s.c.p.a. (articolo 16, legge regionale n. 12 del 12 agosto 2005 - Seconda variazione bilancio 2005)”.

Art. 17

(Modifiche alla legge regionale 28 maggio 2004, n. 8)

1. Alla legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realiz-

zazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all’articolo 3, comma 1, lettera a), la parola: “regolamento” è sostituita dalla seguente: “regolamenti”;
- b) all’articolo 7, comma 1, dopo la parola: “istanza”, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In sede di prima applicazione il Comune richiede alla Regione la prevista verifica di compatibilità successivamente alla data di pubblicazione del Registro di cui all’articolo 30 della l.r. 1/2005”;
- c) all’articolo 10, comma 1, dopo le parole: “quello autorizzato” sono aggiunte le seguenti: “fatte salve le seguenti ipotesi, fermo restando il possesso dei requisiti, con le conseguenti modifiche autorizzative:
 - 1) costituzione di nuova società per fusione di società già autorizzate in ambito regionale;
 - 2) fusione per incorporazione tra società autorizzate in ambito regionale”.
- d) all’articolo 19 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) al comma 3, primo capoverso, dopo le parole: “sotto indicati” sono aggiunte le seguenti: “decorrenti dal 1° gennaio 2006, primo giorno successivo ai termini di cui ai commi 5 e 8 del presente articolo”;
 - 2) al comma 5, le parole: “entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a)” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2005”;
 - 3) dopo il comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente:

“7 bis. In deroga a quanto previsto dall’articolo 30 della l. r. 1/2005, i soggetti di cui al comma 2 presentano le richieste d’inserimento nel registro provvisorio entro il 31 dicembre 2005”.

- e) all' articolo 21 sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) al comma 2, lettera g), dopo la parola: "dimensionamento" è aggiunta la seguente: "massimo" e dopo le parole: "rete ospedaliera" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "nel tempo vigente";
 - 2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Fermo restando quanto fissato al comma 3 nonché ai commi 2 e 3 dell' articolo 24, le case di cura e gli altri soggetti privati, transitoriamente accreditati, devono presentare alla Regione un piano di adeguamento ai requisiti prescritti dal regolamento n. 31/2005, entro sei mesi dalla data di scadenza del bando di cui all' articolo 24, comma 4. Le altre strutture autorizzate già operanti devono essere in possesso dei requisiti prescritti al momento della presentazione della richiesta di accreditamento." ;
 - 3) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4 bis. Il bando di cui all' articolo 24, comma 4, è emanato entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell' atto di programmazione relativo alla rimodulazione della rete ospedaliera regionale, previsto dall' intesa tra Stato, Regioni e P.A. del 23 marzo 2005, repertorio n. 2271." ;
- f) all' articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Le strutture e i professionisti autorizzati già in esercizio possono presentare richiesta di accreditamento, senza limiti di tempo, a decorrere dal primo giorno successivo alla data di scadenza del termine previsto dal bando di cui al comma 4. Le richieste pervenute alla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge sono, comunque, acquisite e la relativa istruttoria verrà assicurata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge." ;
 - 2) al comma 11, lettera a), le parole: "dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all' articolo 3, lettera a), numeri 1, 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di scadenza del bando di cui al comma 4";
 - 3) al comma 11, lettera b), le parole: "gli altri soggetti" sono sostituite dalle seguenti: "le case di cura e gli altri soggetti privati transitoriamente accreditati";
- g) il comma 3 dell' articolo 29 è sostituito dal seguente:

"3. In fase di prima applicazione della presente legge, per le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti, il numero dei posti letto da confermare per l' autorizzazione all' esercizio va calcolato determinandolo in base ai requisiti minimi strutturali per l' area di degenza fissati dalla Regione, fino al massimo della dotazione dei posti letto autorizzati alla data del 31 ottobre 2003. Nel caso in cui il numero dei posti letto così calcolati risulti inferiore rispetto a quelli autorizzati alla data del 31 ottobre 2003, le strutture sanitarie possono richiedere nuova autorizzazione per l' ampliamento del numero dei posti letto o per il trasferimento presso nuova struttura, configurandosi la fattispecie prevista dall' articolo 5, comma 1, lettera a), punto 3. Nel caso in cui non sia richiesto l' aumento o il trasferimento, l' autorizzazione relativa ai posti letto eccedenti decade il 31 dicembre 2005

. Nel caso in cui il numero di posti letto ricalcolati risulti inferiore rispetto alla dotazione minima di cui all'articolo 6, comma 2, le strutture sanitarie possono inoltrare, entro il 31 dicembre 2005, contestualmente alla domanda di conferma dell'autorizzazione, richiesta di ampliamento del numero dei posti letto o per il trasferimento presso nuova struttura, configurandosi la fattispecie prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 3. In caso contrario, l'autorizzazione all'esercizio per l'intera struttura decade il 31 dicembre 2005. In entrambe le due ipotesi, nel caso di richiesta di aumento del numero dei posti letto o di trasferimento presso nuova struttura, i termini per l'adeguamento ai requisiti sono quelli di cui all'articolo 19, comma 3.

Art. 18

(Collocamento in aspettativa per mandato parlamentare o consiliare)

1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche regionali, ivi compresi i dipendenti delle USL, eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo o nei Consigli regionali, nonché nominati Assessori regionali ai sensi dell'articolo 43, comma 5, dello Statuto, sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi possono optare per la conservazione, in luogo dell'indennità parlamentare e dell'analoga indennità corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso l'Amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.
2. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
3. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti ovvero all'atto della nomina. Di queste il Presidente del Consiglio regionale dà comunicazione alle Amministrazioni di appartenenza degli eletti ovvero dei nominati per i conseguenti provvedimenti.

4. Agli Assessori regionali, nominati ai sensi dell'articolo 43, comma 5, dello Statuto regionale, dipendenti delle pubbliche amministrazioni che non abbiano chiesto di essere collocati in aspettativa senza assegni viene corrisposta esclusivamente la diaria per il rimborso spese di soggiorno a Bari prevista dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 70 della l.r. 1/2005.

Art. 19

(Recupero dei contributi da imprese in crisi operanti nei settori riconosciuti in crisi produttiva)

1. Le imprese in crisi operanti in settori riconosciuti in crisi produttiva, tenute, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, alla restituzione di contributi erogati dalla Regione - Assessorato sviluppo economico, possono avvalersi della facoltà per il rimborso in unica soluzione ovvero in forma rateale.
2. Qualora il rimborso delle somme dovute sia effettuato, in tutto o in parte, entro e non oltre trenta giorni dalla data di richiesta formulata dal Settore competente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'impresa interessata è tenuta alla corresponsione degli interessi legali.
3. Qualora l'impresa interessata opti per la restituzione in forma rateale, che, in deroga ai termini indicati nel comma 2 dell'articolo 72 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), non può eccedere la durata di sessanta mensilità, con rate mensili, trimestrali o semestrali, è tenuta alla corresponsione degli interessi legali, da calcolare al tasso vigente alla data della richiesta di rateizzazione, con decorrenza dalla data medesima fino all'effettivo soddisfo, integrati degli interessi di mora, calcolati tempo per tempo, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).
4. La domanda per la rateizzazione, con l'indicazione della durata e delle modalità di pagamento, deve essere presentata entro e non oltre trenta

giorni, decorrenti dalla data della richiesta di cui al comma 2, al Settore competente, al quale è demandata l'istruttoria delle relative istanze.

5. Il Dirigente responsabile del Settore competente è autorizzato all'assunzione dei provvedimenti amministrativi di rateizzazione delle somme dovute, disponendo contestualmente la durata e le modalità di pagamento.

6. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di cui al comma 2 e se non è stata inoltrata la richiesta di rateizzazione di cui al comma 4, il Settore competente procede al recupero coattivo delle somme dovute.

Art. 20

(Modifica all'articolo 38 della legge regionale 5 luglio 1996, n.12)

1. L'articolo 38 della legge regionale 5 luglio 1996, n. 12 (Diritto agli studi universitari), è sostituito dal seguente:

“Art. 38 (Vigilanza)

1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione degli EDISU nel rispetto dei principi sanciti dallo Statuto della Regione Puglia.

2. Nell'esercizio del potere di vigilanza, il Presidente della Giunta regionale, a seguito di delibera della Giunta regionale, può:

- a) disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento degli EDISU;
- b) provvedere, previa diffida agli organismi dell'Ente e sentita la competente Commissione consiliare, al compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di legge e regolamenti quando gli Amministratori ne rifiutino o ritardino l'adempimento;
- c) sciogliere il Consiglio di amministrazione nel caso di violazioni di leggi e regolamenti, di persistenti inadempienze su atti dovuti, di dimissioni della maggioranza dei suoi componenti, di persistente inat-

tività o di attività tali da compromettere il buon funzionamento dell'Ente, di mancato rinnovo degli Organi entro la scadenza ordinaria prevista dalla presente legge e, su designazione dell'Assessore competente in materia, nominare un Commissario straordinario, che resta in carica sino alla ricostituzione degli organi previsti dalla presente legge.

3. Il Commissario dura in carica sino all'approvazione della legge di riforma degli EDISU e comunque non oltre il 31 gennaio 2006.”.

2. Il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 12/1996, così come modificato dall'articolo 66 della l.r. 1/2005, è soppresso. Al Commissario e al Presidente del Collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità pari al 40 per cento di quella spettante rispettivamente al Sindaco e al Presidente del Collegio dei revisori dei conti del Comune sede dell'EDISU.

Art. 21

(Modifiche alle norme in materia di promozione del turismo pugliese)

1. All'articolo 4 della legge regionale 7 luglio 1978, n. 28 (Interventi della Regione per la promozione del turismo pugliese), come sostituito dal comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nella predisposizione del programma devono essere considerate ed espressamente indicate le possibili integrazioni tra attività di promozione turistica e iniziative nel campo dello spettacolo e a carattere culturale, previste e avviate dall'Amministrazione regionale o comunque ritenute di particolare rilevanza a fini turistici.”;
- b) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “L'attuazione di detto programma avviene mediante piani per singole annualità, approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente. Allo stesso modo, ricorrendone la necessità, si procede a modifiche

e aggiornamenti del programma di cui al comma 1, su iniziativa dell'Assessore al turismo e industria alberghiera”;

- c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Qualora l'approvazione del programma, dei piani e degli atti connessi avvenga successivamente allo svolgimento delle attività promozionali di cui all'articolo 2 della presente legge, la Giunta regionale può disporre specifiche misure volte a stabilire un tetto massimo di finanziabilità per categorie omogenee di attività, ovvero in modo generale a valere su tutte le iniziative approvate o da approvarsi.”;
- d) al comma 4 la cifra: “7” è sostituita dalla seguente: “20” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ovvero dei piani annuali di attuazione. L'assegnazione di tali risorse avviene entro il 30 ottobre dell'anno di riferimento, con provvedimento della Giunta regionale approvato su proposta dell'Assessore competente, in base alle richieste pervenute nel rispetto di procedure e criteri stabiliti dal Settore turismo.”;
- e) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4 bis. In ogni caso, l'erogazione a qualsiasi titolo da parte della Regione Puglia di risorse finanziarie ad attività di promozione turistica, organizzate o svolte da soggetti privati, è stabilita valutando l'eventuale accesso delle iniziative ad altri benefici economici comunque provenienti da persone fisiche o giuridiche, sia pubbliche che private.”;

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 25 (Trasferimento dei beni e delle obbligazioni) della legge regionale 23 ottobre 1996, n. 23 (Riordinamento dell'Amministrazione turistica regionale in attuazione dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217), è aggiunto il seguente:

- “2 bis La riscossione e la voltura catastale in favore delle Aziende di promozione turistica (APT) dei beni immobili dei soppressi enti turistici di cui al comma 2 è richiesta ai competenti Uffici dell'Agenzia del territorio del Ministero delle finanze, in base a decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa.”.

Art. 22

(Adeguamento delle strutture territoriali delle APT)

1. La Giunta regionale, sentiti gli enti locali della sesta provincia, può istituire l'Azienda di promozione turistica (APT) della sesta provincia pugliese.
2. La deliberazione di Giunta regionale individua la sede dell'APT della sesta provincia e nomina un Commissario stabilendone le competenze correlate.

Art. 23

(Nomina dei Commissari regionali dei Consorzi di bonifica Stornara e Tara e Arneo)

1. Considerate le condizioni di disagio in cui operano i Consorzi di bonifica “Stornara e Tara” di Taranto e “Arneo” di Nardò, in conseguenza dello scioglimento degli organi di gestione “Deputazione” avvenuta per dimissione degli stessi, si procede, in attuazione dell'articolo 34 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 54 (Norme in materia di determinazione dei comprensori e costituzione dei Consorzi di bonifica integrale), alla nomina di un Commissario regionale per il Consorzio “Stornara e Tara” e di un Commissario regionale per il Consorzio “Arneo”.
2. I rispettivi Commissari regionali rimangono in carica sino all'insediamento dei nuovi organi consortili.

Art. 24

(Interpretazione autentica della legge regionale 11 agosto 2005, n. 8)

1. Le disposizioni contenute nella legge regionale 11 agosto 2005, n. 8 (Disposizioni in materia di Consorzi di bonifica), vanno riferite a tutti i Consorzi di bonifica della Puglia a eccezione di quelli del Gargano e di Capitanata.

Art. 25

(Danni subiti a causa dell'epidemia da blue-tongue)

1. Vista la decisione comunitaria del dicembre 2004, agli allevatori di bovini e ovicaprini del Gar-

gano che negli anni 2001, 2002 e 2003 hanno subito danni per mancata transumanza e movimentazione a causa della epidemia da blue-tongue (lingua blu), è assegnata, a parziale recupero dei danni subiti, la somma complessiva di euro 70 mila iscritta al capitolo di nuova istituzione n. 111135 – u.p.b. 04.04.01 – del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005. L'Assessorato all'agricoltura provvede alla suddivisione e all'assegnazione della somma in proporzione ai danni all'epoca denunciati.

Art. 26

(Norma straordinaria contro l'aumento incontrollato dei prezzi)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 1° agosto 2003, n. 11 (Nuova disciplina del commercio), sono inseriti i seguenti:

- “1 bis. A partire dal 1° dicembre 2005 il prezzo è indicato in euro e, a solo scopo informativo, anche nel corrispondente ammontare in lire.
- 1 ter. L'obbligo di indicare anche in lire il prezzo di vendita deve essere applicato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.
- 1 quater. Il prezzo in lire è indicato con le stesse dimensioni e carattere del prezzo in euro.
- 1 quinquies. Il doppio prezzo di vendita al pubblico del prodotto non trova applicazione esclusivamente per i farmacisti e i Direttori di farmacia, limitatamente ai prodotti

farmaceutici, e per le rivendite dei giornali. Tale obbligo non si applica altresì agli esercizi che effettuano esclusivamente vendite attraverso apparecchi automatici in appositi locali a ciò adibiti.

1 sexies. Le disposizioni di cui ai commi 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies sono in vigore fino alla data del 31 dicembre 2009.

1 septies. Entro il termine di cui al comma 1 sexies, la Giunta regionale provvede a emanare apposito regolamento, previa consultazione delle associazioni dei consumatori e delle organizzazioni dei commercianti.”.

Art. 27

(Modifiche e integrazioni all'articolo 95 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28)

1. Al comma 4 dell'articolo 95 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli) e successive modificazioni e integrazione, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Analogo prelievo i competenti settori di spesa sono autorizzati a effettuare qualora la reinscrizione risulti connessa a residui passivi derivanti da risorse con vincolo di destinazione per i quali, a seguito degli esiti della rendicontazione, interviene una dichiarazione di insussistenza e la conseguente necessità di utilizzazione nel rispetto delle originarie finalità.”.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 12 agosto 2005

ALLEGATO A

SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2005 RIEPILOGO PARTE ENTRATE E SPESE		
	COMPETENZA	CASSA
PARTE PRIMA: ENTRATA		
TOTALE MAGGIORI ENTRATE	€ 762.068.498,89 +	€ 762.068.498,89
TOTALE MINORI ENTRATE	€ 294.215.959,00 -	€ 294.215.959,00
TOTALE GENERALE	€ 467.852.539,89 +	€ 467.852.539,89
PARTE SECONDA: SPESA		
TOTALE MAGGIORI SPESE	€ 468.374.190,89 +	€ 468.374.190,89
TOTALE MINORI SPESE	€ 521.651,00 -	€ 521.651,00
TOTALE GENERALE	€ 467.852.539,89 +	€ 467.852.539,89

ALLEGATO A

SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2005 MAGGIORI ENTRATE COMPETENZA E CASSA						
UPB		N. CAPITOLO	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA	
0 0 0	FUORI BILANCIO	1010000 A	PRESUNTA GIACENZA DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO. DECRETO LEGISLATIVO N.76/2000.	€ 0,00	€ 184.426.928,00	
0 0 0	FUORI BILANCIO	1011001 A	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ANNO PRECEDENTE	€ 184.426.928,00	€ 0,00	
01 01 21	IMPOSTE REGIONALI	1011060 A	GETTITO IRAP AL NETTO DELLE QUOTE RISERVATE ALLO STATO (D. LGV. N.56/2000 - ART. 13	€ 547.602.210,00	€ 547.602.210,00	
02 01 04	ASSEGNAZIONI PER LO SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO	2032320 V	ASSEGNAZIONE STATALE PER SPESE INDAGINI STATISTICHE IN AGRICOLTURA (DECISIONE CEE N.817518)	€ 10.150,89	€ 10.150,89	
02 01 15	FONDO SANITARIO NAZIONALE DI PARTE CORRENTE ED ALTRE ASSEGNAZIONI VINCOLATE	2035772 V	TRASFERIMENTI STATALI PER RINNOVO CONTRATTUALE 2002/2003. DELIBERA CIPE N.26 DEL 20/09/2004	€ 17.892.344,00	€ 17.892.344,00	
03 01 03	COMMERCIO	3062500 A	PROVENTI DERIVANTI DALLE MISURE COMPENSATIVE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE A RISCHIO DI TENUTA DELLA RETE COMMERCIALE NEI COMUNI DI INSEDIAMENTO DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA E/O IN QUELLI LIMITROFI.(L.R. N. 11/2003 E REGOLAMENTO REGIONALE N. 2/04. OBIETTIVI DI PRESENZA E SVILUPPO PER LE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA).COLLEG. AL CAP. 352065	€ 1.294.960,00	€ 1.294.960,00	
03 04 01	RAGIONERIA	3065022 A	RECUPERO DALLO STATO PER CONTRIBUTI DOVUTI ALL'INPS PER GLI APPRENDISTI ARTIGIANI (L.449/97 ART. 48 COMMA 9) - (COLLEGATO AL CAP.217016)	€ 441.906,00	€ 441.906,00	
03 03 01	PROVENTI E DIRITTI PER PRESTAZIONI RESE DA UFFICI E SERVIZI REGIONALI	3065081 A	PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI. D.LVO DEL 29/12/2003 N. 387	PM	PM	
02 01 03	PROTEZIONE CIVILE	2033857 V	ASSEGNAZIONI DEL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE ESPLETATE DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO (D.P.R. N. 194/2001	€ 100.000,00	€ 100.000,00	

ALLEGATO A

SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2005 MAGGIORI ENTRATE COMPETENZA E CASSA						
UPB		N. CAPITOLO	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA	
02 01 07	RIFORMA FONDIARIA	2057970	ENTRATE DERIVANTI DA ANNUALITA' ORDINARIE DI AMMORTAMENTO O PER RISCATTO ANTICIPATO. L.590/65	€ 300.000,00	€ 300.000,00	
04 03 13	TUTELA AMBIENTALE	2032391	TRASFERIMENTO RISORSE EX DELIBERAZIONI CIPE N. 4/99 E 142/99 DESTINATE ALLE ALLE INFRASTRUTTURE ED IN PARTICOLARE ALLA BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA EX FIBRONIT DI BARI.	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	
			TOTALE GENERALE	€ 762.068.498,89	€ 762.068.498,89	

ALLEGATO A

SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2005 MINORI ENTRATE COMPETENZA E CASSA					
UPB		N. CAPITOLO	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA
01 01 21	IMPOSTE REGIONALI	1011050 A	GETTITO ADDIZIONALE IRPEF (D. LGV. N.446/97 - ART.2 - D.LGV. N.56/2000)	€ 607.938,00	€ 607.938,00
01 02 01	COMPARTICIPAZIONI ALL'IVA	1111090 A	COMPARTICIPAZIONE ALL'IVA - FONDO PEREQUATIVO NAZIONALE (D. LGV. N.56/2000 - ARTT. 2 E 7)	€ 293.525.937,00	€ 293.525.937,00
02 01 15	FONDO SANITARIO NAZIONALE DI PARTE CORRENTE ED ALTRE ASSEGNAZIONI VINCOLATE	2035743 V	F.S.N. - PARTE CORRENTE VINCOLATA - FINANZIAMENTO ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DI FOGGIA	€ 82.084,00	€ 82.084,00
			TOTALE	€ 294.215.959,00	€ 294.215.959,00

ALLEGATO A

**SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2005
MAGGIORI SPESE
COMPETENZA E CASSA**

UPB	N. CAPITOLO	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA
01 01 01	1020	Consiglio Regionale SPESE PER INDENNITA' DI MANDATO E TRATTAMENTO ACCESSORIO AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE (L.R. N. 8/2003).	€ 7.900.000,00	€ 7.900.000,00
01 01 01	1022	Consiglio Regionale SPESE PER LE INDENNITA' DA CORRISPONDERE AGLI ASSESSORI REGIONALI NON CONSIGLIERI AI SENSI DELL'ART. 41 DELLA L.R. N. 7/2002.	€ 850.000,00	€ 850.000,00
01 01 01	1024	Consiglio Regionale COMPETENZE DOVUTE PER ASSEGNI VITALIZI E REVERSIBILITÀ E IRAP AI CONSIGLIERI REGIONALI. (L.R. 4/04 ART. 58)	€ 2.100.000,00	€ 2.100.000,00
01 01 01	1080	Consiglio Regionale SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL CONSIGLIO REGIONALE. LEGGE 6/12/73 N.853 S.O.	€ 200.000,00	€ 200.000,00
01 02 01	1340	Presidenza G.R. CONTRIBUTI FINANZIARI STRAORDINARI PER ADESIONI AD ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI. ART. 4 L.R. 30/4/1980, N. 34.	€ 20.000,00	€ 20.000,00
01 02 01	1354	Presidenza G.R. CONTRIBUTO PER ADESIONE AL CINSIDO. L.R. 32/84.	€ 583,00	€ 583,00
01 02 01	1084040	Presidenza G.R. SPESE PER STUDI, INDAGINI, RICERCHE, ELABORAZIONI E DIFFUSIONE DELL'INFORMAZIONE STATISTICA REGIONALE. (L.R. 9/2000).	€ 50.000,00	€ 50.000,00
01 05 01	1720	Enti Locali SPESE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI.	€ 980.000,00	€ 980.000,00
01 06 01	1300	Legale SPESE PER COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE A LITI ARBITRATI RISARCIMENTI PENALITA' ED ACCESSORI PER L'ESERCIZIO CORRENTE. ACCONTI ED ANTICIPAZIONI.	€ 500.000,00	€ 500.000,00
01 06 01	1312	Legale SPESE PER COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE A LITI, ARBITRATI RIFERITE A PRECEDENTI ESERCIZI E PER SERVIZI CONNESSI.	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00
01 06 01	1316	Legale ONERI PER RITARDATI PAGAMENTI QUOTA RIVALUTAZIONE.	€ 130.000,00	€ 130.000,00
01 06 01	3130	Legale SPESE PER PATROCINIO LEGALE A FAVORE DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI REGIONALI.	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00
01 07 01	941010	Politiche Migratorie INTERVENTI A FAVORE DEI PUGLIESI NEL MONDO. L.R. 23/2000	€ 300.000,00	€ 300.000,00
01 07 01	941040	Politiche Migratorie INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'IMMIGRAZIONE. ART. 4 L.R. 26/2000	€ 200.000,00	€ 200.000,00
01 08 02	881010	Mediterraneo INTERVENTI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE PER LA PACE E PER LO SVILUPPO DELLE RELAZIONI TRA I POPOLI DEL MEDITERRANEO. (LEGGE VAR. BIL. 2005)	€ 100.000,00	€ 100.000,00
02 01 01	3023	Personale FONDO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL C.C.N.L.	€ 500.000,00	€ 500.000,00
02 03 01	3430	Demanio e Patrimonio INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE, RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO A NORMATIVE VIGENTI, NONCHÉ ONERI CONNESSI ALL'ACQUISIZIONE DI BENI AL PATRIMONIO REGIONALE. L.R. N.27/95	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00
02 03 01	131072	Demanio e Patrimonio SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI IRRIGUI REGIONALI , COMPRESI ONERI PER TRANSAZIONI GIUDIZIALI E SENTENZE L.R.15/94.	€ 200.000,00	€ 200.000,00
02 03 01	131076	Demanio e Patrimonio INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IRRIGUI REGIONALI.	€ 300.000,00	€ 300.000,00
03 02 02	3780	Ragioneria SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA, DI C/C POSTALI E RIMBORSO RELATIVE SPESE FORZOSE. S.O.	€ 50.000,00	€ 50.000,00

ALLEGATO A

SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2005 MAGGIORI SPESE COMPETENZA E CASSA						
UPB	N. CAPITOLO	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA		
03 02 02	217016	A SOMME DESTINATE ALL'ATTUAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE AGLI APPRENDISTI ARTIGIANI DIFFERENZA CONTRIBUTIVA DOVUTA ALL'INPS DA RECUPERARE DALLO STATO ANNO PRECEDENTE. (L. N.449/97 ART. 48 COMMA 9) - COLLEGATO AL CAP. ENTRATA 3065022	€ 441.906,00	€ 441.906,00		
03 02 03	1121040	A ANNUALITA' PER CONSOLIDAMENTO ESPOSIZIONE DEBITORIA GENERALE CON ISTITUTI DI CREDITO RIVENIENTE DA MUTUI - AGRARIO ED EDILIZIO, AL NETTO DELLE GIACENZA EX ART.4 BIS D.L. 12/9/93- E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI, CAPITALE RESIDUO MUTUI DIRETTI ED INDIRETTI DA RICONTRATTARE NONCHE' MORATORIE CON ISTITUTI BANCARI PER MUTUI INDIRETTI ANNO 1991 E 1992-QUOTA CAPITALE.	€ 35.636,00	€ 35.636,00		
03 02 03	1121041	A ANNUALITA' PER CONSOLIDAMENTO ESPOSIZIONE DEBITORIA GENERALE CON ISTITUTI DI CREDITO RIVENIENTE DA MUTUI - AGRARIO ED EDILIZIO, AL NETTO DELLE GIACENZA EX ART.4 BIS D.L. 12/9/93- E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI, CAPITALE RESIDUO MUTUI DIRETTI ED INDIRETTI DA RICONTRATTARE NONCHE' MORATORIE CON ISTITUTI BANCARI PER MUTUI INDIRETTI ANNO 1991 E 1992-QUOTA INTERESSI.	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00		
03 02 03	1121051	A PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DI DURATA VENTENNALE PER RICAPITALIZZAZIONE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE REGIONALI A COPERTURA DISAVANZI 2000 E RETRO - QUOTA INTERESSI - ART. 18 L.R. 7/02 E ART. 4 L.R. 22/02.	€ 145.500,00	€ 145.500,00		
03 02 03	1122060	A RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO VENTENNALE CASSA DD.PP. DI EURO 100.000.000,00 PER ACQUISTO IMMOBILE DA DESTINARE A SEDE DELLA REGIONE PUGLIA E PER COSTRUZIONE SEDE CONSIGLIO REGIONALE (L.R. 1/2004).	€ 34.701,00	€ 34.701,00		
03 02 03	1122071	A PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DI DURATA VENTENNALE DI EURO 270.000.000,00 PER RIFINANZIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEBITI REGIONALI VERSO ISTITUTI BANCARI. RICORSO DELLA REGIONE AL MERCATO DEI CAPITALI PER L'ESTINZIONE ANTICIPATA DEL MUTUO PASSIVO CREDIOP PER SPESE DI INVESTIMENTO. ACCANTONAMENTO DEL FONDO DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO DI CUI ALL'ART. 41 L.448/2001. (L.R. 19/03 ART.3). QUOTA INTERESSI.	€ 68.920,00	€ 68.920,00		
03 03 03	1484	A c.n.i. ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA A FINPUGLIA S.P.A. PER LA CREAZIONE FONDO SPECIALE DA DESTINARE ALLA COSTITUZIONE DELLA NUOVA SOCIETA' PER IL RILANCIO ATTIVITA' PASTIS S.C.P.A. (L.R. 2^ VARIAZIONE BILANCIO 2005)	€ 1.600.000,00	€ 1.600.000,00		
03 03 06	1140000	A c.n.i. SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE AGLI ORGANISMI DI GESTIONE DEI COSTITUENDI DISTRETTI TECNOLOGICI PUGLIESI INDIVIDUATI CON ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO - DELIBERA CIPE N. 17 DEL 29/08/2004. (LEGGE DI VARIAZIONE AL BILANCIO 2005)	€ 400.000,00	€ 400.000,00		
04 01 01	531045	A LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI ARTT. 15 E 19 L.R.18/2000.	€ 500.000,00	€ 500.000,00		
04 04 01	111135	A c.n.i. SPESE PER IL RISTORO DEI DANNI SUBITI DAGLI ALLEVATORE DEL GARGANO NEGLI ANNI 2001 - 2002 E SPESE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI CONNESSE ALLE INDAGINI STATISTICHE IN AGRICOLTURA (DECISIONE CEE N.81/518)	€ 70.000,00	€ 70.000,00		
04 04 03	114141	V SPESE PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI E REGIONALI PER L'ARTIGIANATO IVI COMPRESSE QUELLE RELATIVE AI RAPPORTI CON LE CC.AA. (L.N.443/85, L.R. N. 6 DEL 25/02/05 ARTT. 4 E 12).	€ 10.150,89	€ 10.150,89		
04 06 02	213010	A SPESE PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI E REGIONALI PER L'ARTIGIANATO IVI COMPRESSE QUELLE RELATIVE AI RAPPORTI CON LE CC.AA. (L.N.443/85, L.R. N. 6 DEL 25/02/05 ARTT. 4 E 12).	€ 150.000,00	€ 150.000,00		

ALLEGATO A

**SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2005
MAGGIORI SPESE
COMPETENZA E CASSA**

UPB	N. CAPITOLO	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA
04 08 04	352061	SPESA PER IL SISTEMA INFORMATIVO E IL FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO INTERREGIONALE (L.R. N. 23/2004 ART. 19).	€ 126.000,00	€ 126.000,00
04 08 03	353050	QUOTA DI COFINANZIAMENTO REGIONALE PER PROGETTI RELATIVI ALLE INIZIATIVE IN FAVORE DEI CONSUMATORI DM 123331/01 E DECRETO MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DEL 26/05/03.	€ 144.576,00	€ 144.576,00
04 08 04	343010	SPESA PER LO STUDIO E L'ADEGUAMENTO DEL PIANO REGIONALE DEL COMMERCIO. - LL.RR. 24/99 E 18/01.	€ 80.000,00	€ 80.000,00
04 08 04	352060	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO REGIONALE PER IL COMMERCIO (ART. 21 L.R. 24/99)	€ 65.000,00	€ 65.000,00
04 08 04	352065	MISURE COMPENSATIVE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE A RISCHIO DI TENUTA DELLA RETE COMMERCIALE NEI DI INSEDIAMENTO DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA E/O IN QUELLI LIMITROFI. REGOLAMENTO REGIONALE N. 2/04. OBIETTIVI DI PRESENZA E SVILUPPO PER LE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA. COLLEGATO AL CAP. 3062500	€ 1.294.960,00	€ 1.294.960,00
04 09 02	4310	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALLE AA.P.T. DI PUGLIA. L.R. 1/2002.	€ 150.000,00	€ 150.000,00
05 01 01	813025	FONDO UNICO REGIONALE DELLO SPETTACOLO. ART. 10 LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 29/04/2004.	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00
01 04 01	531030	EROGAZIONI IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE (D.P.R. N. 194/2001	€ 100.000,00	€ 100.000,00
04 05 01	191120	VERSAMENTO ALLA CASSA PER LA FORMAZIONE DELLA PROPRIETA' CONTADINA DI ROMA DELLE ANNUALITA' RELATIVE AI TERRENI VENDUTI IN ATTUAZIONE DELLA L.590/65.	€ 300.000,00	€ 300.000,00
07 01 02	581005	SPESA DESTINATE ALLA BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA FIBRONIT DI BARI	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00
09 01 02	741090	TRASFERIMENTI E SPESE DI PARTE CORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE COMPRESO GLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART.10 L.R. 38/94 E ART. 5 L.R. 10/89	€ 413.883.914,00	€ 413.883.914,00
09 01 04	741075	TRASFERIMENTO AGLI ENTI DEL SERVIZIO SANIRARIO REGIONALE PER RINNOVO CONTRATTUALE 2002/2003. DELIBERA CIPE N.26 DEL 29/09/04	€ 17.892.344,00	€ 17.892.344,00
TOTALE GENERALE			€ 468.374.190,89	€ 468.374.190,89

ALLEGATO A

SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2005 MINORI SPESE COMPETENZA E CASSA						
UPB	N. CAPITOLO	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA		
03 02 01	Ragioneria A	1121028	FONDO PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE CARTE CONTABILI (L.R. 14/2001)	€ 70.000,00	€ 70.000,00	
03 02 03	Ragioneria A	1122026	SPESE PER ONERI DI PREAMMORTAMENTO E RIMBORSO QUOTA INTERESSI, MUTUO VENTENNALE CASSA DD.PP. DI EURO 200.000.000,00 PER RIPIANO DISAVANZI SANITARI ESER.2000 E PRECEDENTI, COMPRESI QUELLI RELATIVI ALLA GESTIONE LIQUIDATORIA 1994 E RETRO PER QUOTA DI DISAVANZO NON GARANTITA DALLO STATO.(L.L.RR.14/2001,32/2001 E 7/2002)	€ 150.000,00	€ 150.000,00	
03 02 03	Ragioneria A	1122051	RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI CON VARI ISTITUTI DI CREDITO PER CONSOLIDAMENTO DEBITORIE EX ERSAP (L.R. 14/98, ART.19 E L.R.16/99, ART. 18) QUOTA INTERESSI EURIBOR 6 MESI + 0,650%.	€ 120.000,00	€ 120.000,00	
03 02 03	Ragioneria A	1122061	RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUO VENTENNALE CASSA DD.PP. DI EURO 100.000.000,00 PER ACQUISTO IMMOBILE DA DESTINARE A SEDE DELLA REGIONE PUGLIA E PER COSTRUZIONE SEDE CONSIGLIO REGIONALE, COMPRESI EVENTUALI ONERI DI PREAMMORTAMENTO. (L.R. 1/2004).	€ 99.567,00	€ 99.567,00	
09 01 01	Sanità V	751011	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE ALL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO DI FOGGIA (L. 745/75 E L. 833/78) RISORSE VINCOLARE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI STATALI	€ 82.084,00	€ 82.084,00	
			TOTALE GENERALE	€ 521.651,00	€ 521.651,00	C 521.651,00

ALLEGATO A

SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2005 CAPITOLI DA TRASFERIRE DI U.P.B.							
DA UPB		N.	DESCRIZIONE	A UPB			
07 02 01	Difesa del Suolo	S 611020	SPESE IN C/CAPITALE PER GLI INTERVENTI DELL'UFFICIO IDROGRAFICO E MAREOGRAFICO. (ART.92 COMMA 4 D.LGS 112/98 DPCM DEL 24/07/2002).	01	04	01	Protezione civile
03 02 01	Ragioneria fondi di riserva e fondi speciali	S 1110096	ONERI RIVENIENTI DALLA DEFINIZIONE DI PARTITE PREGRESSE. ESERCIZI 2000 E RETRO.	03	02	02	Ragioneria oneri di gestione finanziaria
01 02 02	Presidenza G.R.	S 1490	INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI PARTENARIATO PER COOPERAZIONE. ART.10 L.R. 20/2003	LA 01	08	01	Mediterraneo
01 02 02	Presidenza G.R.	S 121016	SPESE PER ATTUAZIONE PROGRAMMA INTERREG IIC -ARCHIMED 2.2-	01	08	01	Mediterraneo
01 02 02	Presidenza G.R.	S 1081150	COFINANZIAMENTO COMUNITARIO FESR PER ATTUAZIONE INTERREG ITALIA/ALBANIA (DEC. C.E.(96)2650 DEL 10.10.96	PIC 01	08	01	Mediterraneo
01 02 02	Presidenza G.R.	S 1081155	COFINANZIAMENTO COMUNITARIO FSE PER ATTUAZIONE PIC INTERREG ITALIA /ALBANIA (DEC. C.E. (96)2650 DEL 10.10.96	PIC 01	08	01	Mediterraneo
01 02 02	Presidenza G.R.	S 1081156	COFINANZIAMENTO COMUNITARIO PER ATTUAZIONE PIC INTERREG ITALIA - ALBANIA DEC. U.E. C(96) 2650 DAL 10/10/96 FEOGA	01	08	01	Mediterraneo
01 02 02	Presidenza G.R.	S 1081160	COFINANZIAMENTO REGIONALE PER ATTUAZIONE INTERREG ITALIA/ALBANIA (DEC. C.E. (96)2650 DEL 10.10.96.	PIC 01	08	01	Mediterraneo
01 02 02	Presidenza G.R.	S 1081165	COFINANZIAMENTO A CARICO DELLO STATO PER ATTUAZIONE INTERREG ITA- LIA - ALBANIA DELIBERA C.I.P.E. 21/3/1997	PIC 01	08	01	Mediterraneo
01 02 02	Presidenza G.R.	S 1081166	COFINANZIAMENTO A CARICO DELLO STATO PER ATTUAZIONE INTERREGII ITALIA-ALBANIA. DELIBERA CIPE N. 20 DEL 19/02/1999	P.I.C. 01	08	01	Mediterraneo
01 02 02	Presidenza G.R.	S 1081167	COFINANZIAMENTO AGGIUNTIVO DELLO STATO A COMPENSAZIONE DELLA QUOTA REGIONALE PER L'ATTUAZIONE DEL P.I.C. INTERREG ITALIA-ALBANIA. DELIBERA CIPE DEL 5.11.1999.	01	08	01	Mediterraneo
01 02 02	Presidenza G.R.	S 1081260	QUOTA REGIONALE PER L'ATTUAZIONE DEL P.I.C. INTERREG ITALIA-ALBANIA.	01	08	01	Mediterraneo
01 02 02	Presidenza G.R.	S 1081261	COFINANZIAMENTO REGIONALE PER L'ATTUAZIONE DELL'ASSE I TRASPORTI, COMUNICAZIONI, SICUREZZA, DEL P.I.C. INTERREG ITALIA / ALBANIA.	1 01	08	01	Mediterraneo
01 02 02	Presidenza G.R.	S 1081262	COFINANZIAMENTO REGIONALE PER L'ATTUAZIONE DELL'ASSE AMBIENTE E SANITÀ, DEL P.I.C. INTERREG III ITALIA / ALBANIA.	2 01	08	01	Mediterraneo
01 02 02	Presidenza G.R.	S 1081263	COFINANZIAMENTO REGIONALE PER L'ATTUAZIONE DELL'ASSE SVILUPPO ECONOMICO E OCCUPAZIONE, DEL P.I.C. INTERREG ITALIA / ALBANIA.	3 01	08	01	Mediterraneo

ALLEGATO A

SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2005 CAPITOLI DA TRASFERIRE DI U.P.B.						
DA UPB		N.	DESCRIZIONE	A UPB		
01 02	02	S 1081264	COFINANZIAMENTO REGIONALE PER L'ATTUAZIONE DELL'ASSE 4 TURISMO, BENI CULTURALI E COOPERAZIONE ISTITUZIONALE, DEL P.I.C. INTERREG III ITALIA / ALBANIA.	4 01	08 01	Mediterraneo
01 02	02	S 1081265	COFINANZIAMENTO REGIONALE PER L'ATTUAZIONE DELL'ASSE 5 GESTIONE ED ASSISTENZA TECNICA, DEL P.I.C. INTERREG III ITALIA / ALBANIA.	5 01	08 01	Mediterraneo
01 02	02	S 1082110	SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'ASSE 1 - TRASPORTI TELECOMUNICAZIONI DEL P.I.C. INTERREG II - ITALIA - GRECIA. OBIETTIVO 1 - FESR	E 01	08 01	Mediterraneo
01 02	02	S 1082120	SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'ASSE 2 - SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL P.I.C. INTERREG II - ITALIA - GRECIA. OBIETTIVO 1 - FESR	01	08 01	Mediterraneo
01 02	02	S 1082130	SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'ASSE 3 - AMBIENTE DEL P.I.C. 01 INTERREG II - ITALIA - GRECIA. OBIETTIVO 1 - FESR	01	08 01	Mediterraneo
01 02	02	S 1082140	SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'ASSE 4 - TURISMO DEL P.I.C. INTERREG II ITALIA - GRECIA. OBIETTIVO 1 - FESR	01	08 01	Mediterraneo
01 02	02	S 1082150	SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'ASSE 5 - FORMAZIONE DEL P.I.C. 01 INTERREG II ITALIA - GRECIA. OBIETTIVO 1 - FSE	01	08 01	Mediterraneo
01 02	02	S 1082160	SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'ASSE 6 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEL P.I.C. INTERREG II ITALIA - GRECIA. OBIETTIVO 1 - FESR	01	08 01	Mediterraneo
01 02	02	S 1082170	SPESE PER L'AZIONE PILOTA ART.10 FERS ARCHI MED" PER LA COOPERAZIONE TRASNAZIONALE NELL'AREA DEL MEDITERRANEO CENTRO - ORIENTALE ASSETTO DEL TERRITORIO - QUOTA COMUNITARIA"	01	08 01	Mediterraneo
01 02	02	S 1082180	SPESE PER L'AZIONE PILOTA ART.10 ARCHI MED" PER LA COOPERAZIONE TRASNAZIONALE NELL'AREA DEL MEDITERRANEO CENTRO - ORIENTALE ASSETTO DEL TERRITORIO - QUOTA NAZIONALE"	01	08 01	Mediterraneo
01 02	02	S 1082260	QUOTA REGIONALE PER L'ATTUAZIONE DEL P.I.C. INTERREG III A ITALIA-GRECIA	01	08 01	Mediterraneo
01 02	02	S 1082261	COOFINANZIAMENTO REGIONALE DELL'ASSE 1 DEL P.I.C. INTERREG III A ITALIA GRECIA.	01	08 01	Mediterraneo
01 02	02	S 1082262	COOFINANZIAMENTO REGIONALE DELL'ASSE 2 DEL P.I.C. INTERREG III A ITALIA GRECIA.	01	08 01	Mediterraneo
01 02	02	S 1082263	COOFINANZIAMENTO REGIONALE DELL'ASSE 3 DEL P.I.C. INTERREG III A ITALIA GRECIA.	01	08 01	Mediterraneo

ALLEGATO A

SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2005 CAPITOLI DA TRASFERIRE DI U.P.B.										
DA UPB				N.	DESCRIZIONE	A UPB				
01	02	02	02	S	1082264	COFINANZIAMENTO REGIONALE DELL'ASSE 4 DEL P.I.C. INTERREG III A ITALIA GRECIA.	01	08	01	Mediterraneo
01	02	02	02	S	1083130	QUOTA DI COFINANZIAMENTO REGIONALE PER L'ATTUAZIONE DEL P.I.C. INTERREG IIIA TRANSFRONTALIERO ADRIATICO."	01	08	01	Mediterraneo
01	02	02	02	S	1083131	COFINANZIAMENTO REGIONALE DELL'ASSA 1 DEL P.I.C. INTERREG III A TRANSADRIATICO	01	08	01	Mediterraneo
01	02	02	02	S	1083132	COFINANZIAMENTO REGIONALE DELL'ASSA 2 DEL P.I.C. INTERREG III A TRANSADRIATICO	01	08	01	Mediterraneo
01	02	02	02	S	1083133	COFINANZIAMENTO REGIONALE DELL'ASSA 3 DEL P.I.C. INTERREG III A TRANSADRIATICO	01	08	01	Mediterraneo
01	02	02	02	S	1083134	COFINANZIAMENTO REGIONALE DELL'ASSA 4 DEL P.I.C. INTERREG III A TRANSADRIATICO	01	08	01	Mediterraneo
01	02	02	02	S	1083222	SPESE RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DEI PROGETTI INTERREG III - B01 CADSES	01	08	01	Mediterraneo
01	02	02	02	S	1083223	SPESE RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DEI PROGETTI INTERREG III - A01 TRANSFRONTALIERO ADRIATICO	01	08	01	Mediterraneo
01	02	02	02	S	1103111	SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'ASSE 1 - TRASPORTI, COMUNICAZIONE E SICUREZZA - DEL P.I.C. INTERREG III A ITALIA - ALBANIA - FESR	01	08	01	Mediterraneo
01	02	02	02	S	1103112	SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'ASSE 2 - AMBIENTE E SANITA' - DEL P.I.C. INTERREG III A ITALIA - ALBANIA - FESR	01	08	01	Mediterraneo
01	02	02	02	S	1103113	SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'ASSE 3 - SVILUPPO ECONOMICO E OCCUPAZIONE - DEL P.I.C. INTERREG III A ITALIA - ALBANIA - FESR	01	08	01	Mediterraneo
01	02	02	02	S	1103114	SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'ASSE 4 - TURISMO, BENI CULTURALI E COOPERAZIONE ISTITUZIONALE - DEL P.I.C. INTERREG III A ITALIA - ALBANIA - FESR	01	08	01	Mediterraneo
01	02	02	02	S	1103115	SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'ASSE 5 - GESTIONE E ASSISTENZA TECNICA - DEL P.I.C. INTERREG III A ITALIA - ALBANIA - FESR	01	08	01	Mediterraneo
01	02	02	02	S	1103121	COFINANZIAMENTO U.E. E STATO DELL'ASSE 1 DEL P.I.C. INTERREG III A ITALIA GRECIA.	01	08	01	Mediterraneo
01	02	02	02	S	1103122	COFINANZIAMENTO U.E. E STATO DELL'ASSE 2 DEL P.I.C. INTERREG III - A ITALIA GRECIA.	01	08	01	Mediterraneo
01	02	02	02	S	1103123	COFINANZIAMENTO U.E. E STATO DELL'ASSE 3 DEL P.I.C. INTERREG III - A ITALIA GRECIA.	01	08	01	Mediterraneo
01	02	02	02	S	1103124	COFINANZIAMENTO U.E. E STATO DELL'ASSE 4 DEL P.I.C. INTERREG III A ITALIA GRECIA.	01	08	01	Mediterraneo

ALLEGATO A

SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2005 CAPITOLI DA TRASFERIRE DI U.P.B.									
DA UPB			N.	DESCRIZIONE				A UPB	
01	02	02	S	1103131	COFINANZIAMENTO U.E. E STATO DELL'ASSE 1 DEL P.I.C. INTERREG III A ITALIA TRANSADRIATICO.	01	08	01	Mediterraneo
01	02	02	S	1103132	COFINANZIAMENTO U.E. E STATO DELL'ASSE 2 DEL P.I.C. INTERREG III A TRANSADRIATICO.	01	08	01	Mediterraneo
01	02	02	S	1103133	COFINANZIAMENTO U.E. E STATO DELL'ASSE 3 DEL P.I.C. INTERREG III A TRANSADRIATICO.	01	08	01	Mediterraneo
01	02	02	S	1103134	COFINANZIAMENTO U.E. E STATO DELL'ASSE 4 DEL P.I.C. INTERREG III A TRANSADRIATICO.	01	08	01	Mediterraneo
01	02	02	S	1103221	COFINANZIAMENTO REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO SIMOCA - INTERREG III - B 2000/2006 CADSES	01	08	01	Mediterraneo

ALLEGATO A

SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2005			DESCRIZIONE
CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE			
UPB	N. CAPITOLO	E	A
03 01 03	3062500	E	A
			PROVENTI DERIVANTI DALLE MISURE COMPENSATIVE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE A RISCHIO DI TENUTA DELLA RETE COMMERCIALE NEI DI INSEDIAMENTO DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA E/O IN QUELLI LIMITROFI.(L.R. N. 11/2003 E REGOLAMENTO REGIONALE N. 2/04. OBIETTIVI DI PRESENZA E SVILUPPO PER LE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA).COLLEG. AL CAP. 352065
02 01 03	2033857	E	V
			ASSEGNAZIONI DEL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE ESPLETATE DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO (D.P.R. N. 194/2001
04 03 13	2032391	E	V
			TRASFERIMENTO RISORSE EX DELIBERAZIONI CIPE N. 4/99 E 142/99 DESTINATE ALLE INFRASTRUTTURE ED IN PARTICOLARE ALLA BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA EX FIBRONIT DI BARI.
04 04 01	111135	S	A
			SPESE PER IL RISTORO DEI DANNI SUBITI DAGLI ALLEVATORI DEL GARGANO NEGLI ANNI 2001 - 2002 E 2003 A CAUSA DELLA EPIDEMIA DA BLUE TONGUE (LINGUA BLU) - L.R. 2 VARIAZIONE AL BILANCIO 2005
01 04 01	531030	S	V
			EROGAZIONI IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE (D.P.R. N. 194/2001
07 01 02	581005	S	V
			SPESE DESTINATE ALLA BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA FIBRONIT DI BARI
03 03 01	3065081	E	A
			PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI. D.LVO DEL 29/12/2003 N. 387
01 08 02	881010	S	A
			INTERVENTI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE PER LA PACE E PER LO SVILUPPO DELLE RELAZIONI TRA I POPOLI DEL MEDITERRANEO. (LEGGE VAR. BIL. 2005)
04 08 04	352061	S	A
			SPESE PER IL SISTEMA INFORMATIVO E IL FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO INTERREGIONALE (L.R. N. 23/2004 ART. 19).
03 03 06	1140000	S	A
			SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE AGLI ORGANISMI DI GESTIONE DEI COSTITUENDI DISTRETTI TECNOLOGICI PUGLIESI INDIVIDUATI CON ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO - DELIBERA CIPE N. 17 DEL 29/08/2004. (LEGGE DI VARIAZIONE AL BILANCIO 2005)

ALLEGATO A

UPB		N. CAPITOLO	DESCRIZIONE
04 06 02	ARTIGIANATO	S V	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER INTERVENTI DI RICERCA E SVILUPPO PRECOMPETITIVO (L.588/94 ART.11 E L.57/2001 ART.5)
04 08 04	COMMERCIO	S A	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO REGIONALE PER IL COMMERCIO (ART. 21 L.R. 11/2003)
04 08 04	COMMERCIO	S A	TRASFERIMENTI AI COMUNI DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE MISURE COMPENSATIVE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE A RISCHIO DI TENUTA DELLA RETE COMMERCIALE NEI COMUNI DI INSEDIAMENTO DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA E/O IN QUELLI LIMITROFI.(L.R. 11/2003 E REGOLAMENTO REGIONALE N. 2/04. OBIETTIVI DI PRESENZA E SVILUPPO PER LE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA.) - COLLEG. AL CAP 3062500
08 04 04	LAVORI PUBBLICI	S A	TRASFERIMENTI IN FAVORE DI ENTI PER MAGGIORI ONERI DERIVANTI DA AGGIORN.PREZZI,PERIZIE SUPPL., IVA, SPESE GEN.LI, RISERVE, REVIS.PREZZI, INTERESSI LEGALI O MORATORI ED ALTRI ONERI ACCESSORI RELATIVI AD OO.PP. O DI PUBBLICO INTERESSE COMUNQUE FINANZIATE DALLA REGIONE E DALLO STATO. (ART.21 L.R.27/85).

